



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24_51_1_DPR_158_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2024, n. 0158/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), come modificato dall'articolo 4 comma 58 della legge regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che all'articolo 4, comma 29, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore delle Comunità energetiche e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili, nonché per la costituzione e la progettazione di comunità energetiche rinnovabili, nonché per la progettazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile già costituita;

VISTO l'articolo 4, comma 30 della legge regionale 16/2023, il quale dispone che con regolamento regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 29, dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2023, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

VISTO il testo del "Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER." e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2024, n. 1814;

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento ai sensi dell’articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell’inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER”, nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

- art. 1 oggetto
- art. 2 definizioni
- art. 3 importo del contributo
- art. 4 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- art. 5 interventi e spese ammissibili a contributo
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 istruttoria della domanda di contributo
- art. 8 valutazione delle domande di contributo
- art. 9 formazione della graduatoria
- art. 10 concessione ed erogazione anticipata del contributo
- art. 11 modifiche agli interventi
- art. 12 termine di ultimazione degli interventi
- art. 13 rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
- art. 14 obblighi del beneficiario
- art. 15 variazioni soggettive del beneficiario
- art. 16 revoca del decreto di concessione del contributo
- art. 17 ispezioni e controlli
- art. 18 modulistica
- art. 19 disposizioni transitorie
- art. 20 entrata in vigore

ALLEGATO A. TABELLA CRITERI VALUTATIVI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), disciplina la concessione di contributi a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, per:
 - a) la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili;
 - b) la costituzione e la progettazione di comunità energetiche rinnovabili (CER);

- c) la progettazione di configurazioni gestite da una CER.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) cabina primaria: una stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione, provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione oppure alla connessione di un sistema di distribuzione chiuso (SDC);
 - b) cliente finale: una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è, altresì, il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo dal medesimo gestita, individuata in base al Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC) emanato dall'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas il 12 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
 - c) comunità energetica rinnovabile (CER): un soggetto giuridico autonomo:
 - 1) basato sulla partecipazione aperta e volontaria dei consumatori in qualità di clienti finali;
 - 2) costituito da soci o membri nel quale i poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 199/2021, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
 - 3) il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera;
 - d) computo metrico estimativo: elaborato che definisce a livello di dettaglio i costi previsti per la realizzazione degli impianti e delle opere edili, oggetto della domanda di contributo;
 - e) configurazione: tipologia di configurazione per l'autoconsumo diffuso prevista dall'articolo 1, numero 1.1, lettera n), punto iii. dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso" (TIAD), alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 727/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte della configurazione sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
 - f) costo di investimento massimo ammissibile: limite del valore economico dell'intervento di installazione di un nuovo impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili o potenziamento di impianto esistente, espresso come rapporto tra il costo di investimento in euro e la potenza nominale di impianto in chilowatt di picco (kWp);
 - g) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (energia termica, fotovoltaica, eolica, solare, geotermica, dell'ambiente, mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) in energia elettrica;
 - h) impianti di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale all'assorbimento e al rilascio di energia elettrica, predisposto per

funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete, con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);

- i) piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- j) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: intervento tecnologico eseguito su un impianto già in esercizio che prevede la realizzazione di opere volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi della deliberazione 4 agosto 2016 458/2016/R/EEL di ARERA, recante "Regolazione dell'attività di misura elettrica, approvazione del testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME)";
- k) quadro economico: l'elaborato che espone il costo stimato degli interventi con il dettaglio delle voci relative alle singole tipologie di spesa previste.

art. 3 importo del contributo

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere concessi, anche a fronte di un'unica domanda, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro.
2. Le spese per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo pari a:
 - a) 2.000 €/kWp per impianti alimentati a fonte solare;
 - b) 5.000 €/kWp per impianti alimentati da altre fonti rinnovabili.
3. Il contributo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, è concesso nei limiti del costo di investimento massimo ammissibile espresso in €/kWp di cui al comma 2, nella misura pari:
 - a) al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, escluse le spese di cui alla lettera b);
 - b) al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli impianti di accumulo di energia elettrica combinati agli impianti di produzione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Il contributo di cui al comma 3 è comprensivo delle spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o per il potenziamento di quelli esistenti, ammesse fino a un massimo del 12 per cento dell'importo totale delle spese sostenute per i lavori.
5. Il contributo per gli oneri connessi alla costituzione, alla progettazione della CER e alla sua prima configurazione è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino all'importo massimo di euro 50.000,00.
6. Il contributo per gli oneri connessi alla progettazione di configurazioni gestite da una CER già costituita è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino all'importo massimo di euro 50.000,00.
7. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in regime di "aiuti di stato" ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

8. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
9. I contributi di cui ai commi 3, 5 e 6 sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 e di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2831/2023. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici.

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 3, le CER costituite o i clienti finali, escluse le persone fisiche, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), avere la sede legale o unità locale o sede secondaria, sul territorio regionale, al momento dell'erogazione del contributo;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), avere la sede legale o unità locale o sede secondaria, sul territorio regionale, al momento della presentazione della domanda;
 - c) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), essere membro della CER nella quale sono stati inseriti gli impianti, al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, qualora la domanda sia presentata da un cliente finale;
 - d) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), essere membro della CER oggetto del contributo, al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, qualora la domanda sia presentata da un cliente finale;
 - e) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), essere proprietario o avere la disponibilità dell'immobile situato nel territorio regionale sul quale sarà ubicato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetto del contributo; ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'immobile non sono considerati i contratti di comodato o i contratti atipici;
 - f) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non essere assoggettato alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), fatti salvi i casi di cui all'articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 159/2011;
 - g) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - h) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014;

- i) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nel caso di imprese iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA:
 - 1) avere natura giuridica di PMI, qualora la domanda di contributo sia presentata da un cliente finale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/2021;
 - 2) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- l) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nel caso di enti forniti di personalità giuridica, di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 5 interventi e spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, capitalizzabili, relative alla costituzione e alla progettazione della CER, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
 - a) analisi preliminari, consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche;
 - b) spese amministrative, notarili, legali e camerali;
 - c) registrazione e attivazione della CER presso il portale Sistemi di produzione e consumo (SPC) gestito dal GSE.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, capitalizzabili, relative alla progettazione delle configurazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
 - a) analisi preliminari, consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche;
 - b) registrazione e attivazione della configurazione della CER presso il portale SPC gestito dal GSE.
3. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese connesse alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o al potenziamento di impianti esistenti e di opere ad essi connesse, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relative a:
 - a) progettazione, indagini geologiche e geotecniche;
 - b) acquisto di impianti di accumulo;
 - c) installazione e messa in esercizio di impianti, con l'esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione, anche parziale, di impianti preesistenti;
 - d) acquisto e installazione di attrezzature hardware e software;
 - e) opere edili strettamente funzionali all'installazione dell'impianto, a esclusione di quelle riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici su coperture;
 - f) direzioni lavori e oneri per la sicurezza;
 - g) collaudi tecnici e tecnico-amministrativi;

- h) accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara;
 - i) l'IVA nella misura in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto richiedente;
 - j) i costi di connessione alla rete elettrica nazionale quantificati nel relativo preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete.
4. Le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a condizione che l'intervento rispetti i seguenti requisiti:
- a) l'impianto di produzione abbia potenza non superiore a 1 MW;
 - b) l'impianto sia ubicato nell'area sottesa alla cabina primaria individuata dalla configurazione CER indicata nella domanda di contributo;
 - c) la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto sia successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - d) non sia realizzato tramite lavori in economia diretta o eseguiti per conto proprio, o mediante l'acquisto di beni usati o ricondizionati o in leasing.
5. Sono ammissibili a contributo, le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.
6. Ai sensi dell'articolo 31, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di concessione del contributo è presentata, a pena di inammissibilità:
- a) esclusivamente per via telematica:
 - 1) dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di delega alla presentazione,
 - 2) secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia;
 - 3) tramite il sistema istanze on line (IOL), che prevede l'accesso previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS);
 - 4) attraverso il seguente link pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambienteterritorio/energia/>;
 - b) dalle ore 08:00 del 1° febbraio alle ore 16:00 del 15 aprile di ogni anno. I termini che scadano in un giorno non lavorativo sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000. Per motivate esigenze, le date possono essere modificate con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di energia, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda si considera presentata nella data e nell'ora risultante dalla convalida finale da parte del sistema IOL. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più domande è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile.

3. La domanda di concessione del contributo comprende le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali il soggetto richiedente attesta:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, ad esclusione dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c) e d);
 - b) l'entità di eventuali contributi ricevuti, per le medesime finalità previste dal presente regolamento ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 9;
 - c) l'insussistenza delle relazioni indicate dall'articolo 5, comma 6;
 - d) l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, in osservanza della normativa fiscale, fatti salvi i casi di esenzione.
4. La domanda di concessione del contributo è corredata della seguente documentazione predisposta in formato digitale:
 - a) la relazione descrittiva della CER, predisposta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia;
 - b) il quadro economico di spesa, nel quale è esposto nel dettaglio il costo dell'intervento con riferimento alle categorie di spesa di cui all'articolo 5;
 - c) le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in regime "de minimis", riportate nel modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia, nel caso in cui la domanda di contributo attenga alle spese per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e c);
 - d) l'eventuale delega alla presentazione della domanda, qualora necessaria;
 - e) lo statuto della CER e gli eventuali regolamenti interni, nel caso in cui la domanda sia presentata da una CER già costituita o da un suo membro;
5. La domanda di concessione del contributo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di potenziamento di impianti esistenti è corredata, altresì, di una relazione tecnica predisposta in formato digitale, sottoscritta da un tecnico abilitato, comprendente i seguenti contenuti essenziali:
 - a) l'inquadramento dell'area della cabina primaria su cui insistono i punti di consumo e di produzione dell'energia che entreranno a far parte della configurazione CER oggetto della domanda di contributo;
 - b) l'inquadramento generale e urbanistico degli immobili sui quali sarà realizzato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o il potenziamento dell'impianto esistente;
 - c) la planimetria generale ed elaborati grafici descrittivi dei layout di impianto o delle superfici degli immobili sulle quali sarà realizzato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o il potenziamento dell'impianto esistente;
 - d) la descrizione delle caratteristiche dimensionali funzionali, tecnologiche e di potenza dell'impianto da installare o da potenziare, compresa la quantificazione dell'energia rinnovabile espressa in kWh/anno che l'impianto sarà in grado di produrre annualmente;
 - e) il computo metrico estimativo.
6. La documentazione allegata alla domanda non può essere costituita dalla scansione di un documento originariamente cartaceo, dovendo consistere necessariamente in un documento nativo digitale.

art. 7 istruttoria della domanda di contributo

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo è svolta dal Servizio competente in materia di energia, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Il responsabile dell'istruttoria:
 - a) dà comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente, con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della domanda;
 - c) nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione al soggetto richiedente, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni lavorativi per provvedere durante il quale, il termine di cui all'articolo 10, comma 1 è sospeso. Non è ammessa la regolarizzazione o l'integrazione della domanda di contributo concernente gli elementi che sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri elencati e descritti nell'**Allegato A**.
3. La domanda non è ammissibile qualora:
 - a) sia stata redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento;
 - b) qualora le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, lettera c) non vengano prodotte entro il termine assegnato.

art. 8 valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 7, a ciascuna domanda di concessione del contributo è attribuito un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati e descritti nell'**Allegato A**:
 - a) N. 1 - Qualità della progettazione della CER;
 - b) N. 2 - Modello di gestione della CER;
 - c) N. 3 - Coinvolgimento di soggetti diversi nella CER;
 - d) N. 4 - Sistemi per la gestione intelligente dell'energia;
 - e) N. 5 - Inclusione nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica;
 - f) N. 6 - Investimento dell'utile netto della CER in progetti o iniziative di utilità sociale o ambientale;
 - g) N. 7 - Attività di promozione della CER e di sensibilizzazione del territorio;
 - h) N. 8 - Corrispondenza tra potenza di picco di consumo delle utenze coinvolte nella configurazione della CER e potenza nominale degli impianti di produzione;
 - i) N. 9 - Diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER;
 - j) N. 10 - Approfondimento progettuale dell'impianto FER e opere connesse;
 - k) N. 11 - Soluzione impiantistica che eviti o limiti il consumo di suolo.
2. Ai fini della valutazione delle domande di concessione del contributo:

- a) relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono applicati i criteri elencati dal numero 1 al numero 9 dell'**Allegato A**, per l'attribuzione di un punteggio totale massimo di 80 punti;
 - b) relative all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), anche congiuntamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono applicati i criteri dal numero 1 al numero 11 dell'**Allegato A**, per l'attribuzione di un punteggio totale massimo di 100 punti.
3. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 9, la domanda di concessione del contributo deve conseguire un punteggio non inferiore a ventotto punti.

art. 9 formazione della graduatoria

1. La valutazione delle domande di concessione del contributo si conclude con:
 - a) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito e finanziabili;
 - b) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito e non finanziabili per carenza di risorse disponibili;
 - c) la formazione dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo.
2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo, determinata dalla data e dall'ora di trasmissione, attestata dalla convalida finale da parte del sistema IOL.
3. Le graduatorie e l'elenco di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia. Le graduatorie e l'elenco sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata all'energia.
4. La graduatoria di cui al comma 1, lettera b) rimane valida per la durata dell'esercizio finanziario nel quale sono state presentate le domande ammesse a contributo.

art. 10 concessione ed erogazione anticipata del contributo

1. La concessione del contributo è disposta con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'articolo 6, comma 1. Il decreto di concessione del contributo prevede l'obbligo di dichiarazione imposto al soggetto beneficiario dall'articolo 45, comma 2 della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, il contributo destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 può essere erogato in via anticipata alle imprese, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
3. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura pari al 70 per cento dell'importo totale alle persone giuridiche non aventi natura di impresa, nonché in misura pari al 100 per cento agli enti pubblici qualora sia destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
4. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), può essere

erogato in via anticipata agli enti pubblici, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto.

5. L'istanza di erogazione anticipata è corredata:
 - a) limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3, esclusi gli enti pubblici, da una fideiussione bancaria o da una polizza fideiussoria assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi;
 - b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e attestante:
 - 1) l'ubicazione della sede legale o di un'unità locale o della sede secondaria, sul territorio regionale, nel caso in cui sia finanziato l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in osservanza della normativa fiscale, fatti salvi i casi di esenzione.
6. L'istanza di erogazione anticipata è redatta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia ed è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio transizione energetica, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario o del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
7. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, l'erogazione anticipata del contributo per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è disposta previa verifica che il soggetto richiedente non sia destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
8. È consentito lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b), nel periodo di validità della stessa al fine di finanziare le domande di contributo rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, qualora siano state stanziare risorse a tal fine, nello stesso esercizio finanziario in cui è stata approvata la graduatoria.

art. 11 modifiche agli interventi

1. Le modifiche agli interventi sono presentate dal soggetto richiedente con un'istanza sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 6, corredata dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in osservanza della normativa fiscale, fatti salvi i casi di esenzione.
2. Sono ammesse modifiche agli interventi finanziati che si rendano necessarie in ragione dell'avanzamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi stessi e che qualora presenti nel progetto allegato alla domanda di contributo non avrebbero comportato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello assegnato nella graduatoria di cui all'articolo 9.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 e in deroga al comma 2, in sede di valutazione dei criteri indicati ai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'**Allegato A** è ammessa una variazione in diminuzione al massimo di cinque punti rispetto al punteggio attribuito nella graduatoria di cui all'articolo 9.

4. Il Servizio competente in materia di energia, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 provvede all'autorizzazione o al diniego della modifica dell'intervento.
5. L'autorizzazione alla modifica dell'intervento non determina in alcun caso l'incremento del contributo concesso, né la variazione della posizione nella graduatoria.
6. Qualora la modifica dell'intervento autorizzata comporti una riduzione della spesa, il contributo concesso è rideterminato in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa.

art. 12 termine di ultimazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sono conclusi entro tre anni dalla data di ricezione del decreto di concessione del contributo.
2. La conclusione degli interventi è attestata:
 - a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dalla data del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), dalla data di accettazione dell'istanza di registrazione della configurazione presso il portale SPC del GSE.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, previa presentazione al Servizio competente in materia di energia, prima della scadenza del termine stesso, di un'istanza motivata di proroga, corredata dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in osservanza della normativa fiscale, fatti salvi i casi di esenzione.

art. 13 rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

1. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, il soggetto beneficiario a seconda della propria natura giuridica, presenta al Servizio competente in materia di energia, tramite il sistema IOL e secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta, prevista:
 - a) dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, costituita:
 - 1) dalle fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, dei documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente, recanti la dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sul Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. ____ del _____*";
 - 2) dalla documentazione comprovante i pagamenti di cui al numero 1), effettuati tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
 - b) dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, per gli enti a rendicontazione semplificata;
 - c) dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, per gli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale, esclusa la rendicontazione della spesa relativa all'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alla quale si applica l'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui al comma 1, il soggetto beneficiario a seconda della tipologia dell'intervento finanziato, è tenuto a presentare la seguente ulteriore documentazione:
 - a) il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - b) lo statuto della CER e di eventuali regolamenti interni per la verifica della conformità di tali atti a quanto dichiarato nella domanda di contributo ai fini dell'articolo 9;
 - c) il provvedimento di accoglimento rilasciato dal GSE della domanda presentata sul portale SPC e il codice di contratto, o un documento equipollente;
 - d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e attestante:
 - 1) la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - 2) la sussistenza o meno della situazione descritta dall'articolo 5, comma 6;
 - 3) l'ubicazione della sede legale o di un'unità locale o della sede secondaria, sul territorio regionale, nel caso in cui sia stato finanziato l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente in materia di energia ne dà comunicazione al soggetto beneficiario assegnando un termine perentorio massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione durante il quale, il termine di cui al comma 6 è sospeso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il decreto di concessione del contributo è revocato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Il Servizio competente in materia di energia provvede alla rideterminazione del contributo qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa:
 - a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni documenti di spesa risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.
5. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4, fino all'emissione del decreto di cui al comma 6.
6. Il Servizio competente in materia di energia, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa e, previa verifica che il soggetto richiedente non sia destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), emette il decreto di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario.

art. 14 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario, con decorrenza dal termine indicato dall'articolo 32, comma 1 bis della legge regionale 7/2000 e per la durata di cinque anni, ha l'obbligo di:
 - a) non alienare l'impianto oggetto del contributo o di non cederne la disponibilità fatti salvi i casi di cui all'articolo 15; nel caso di PMI, l'obbligo vige per la durata di tre anni;

- b) mantenere l'impianto oggetto del contributo, nella disponibilità della configurazione della CER, nella quale è inserito, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 7/2000; nel caso di PMI, l'obbligo vige per la durata di tre anni;
 - c) nel caso di imprese, mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 della legge regionale 7/2000; nel caso di PMI, l'obbligo vige per la durata di tre anni;
 - d) conservare la documentazione relativa alla spesa rendicontata.
2. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta digitalmente è trasmessa via PEC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 6, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

art. 15 variazioni soggettive del beneficiario

1. In caso di variazione soggettiva del beneficiario, il contributo assegnato, concesso, ed eventualmente erogato in via anticipata o a saldo, può essere confermato a favore di terzi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia, su istanza del soggetto interessato.
2. Il soggetto interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la variazione soggettiva, presenta al Servizio competente in materia di energia, un'istanza di subentro nella posizione giuridica del soggetto beneficiario corredata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, da:
- a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante:
 - 1) attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 ad esclusione dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d);
 - 2) attestante l'insussistenza delle relazioni indicate dall'articolo 5, comma 6;
 - 3) contenente l'impegno a:
 - 3.1) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1;
 - 3.2) mantenere, nel caso di imprese, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - 4) attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo in osservanza della normativa fiscale, fatti salvi i casi di esenzione.
3. Il soggetto interessato al subentro nella posizione giuridica di una CER beneficiaria del contributo, presenta l'istanza di subentro corredata:
- a) dalla relazione predisposta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia, attestante la conformità del progetto e dello statuto della CER subentrante, ai criteri di cui all'**Allegato A**, che hanno determinato la posizione in graduatoria della CER beneficiaria;
 - b) dallo statuto e dai regolamenti interni della CER subentrante.

4. L'istanza di cui al comma 2 è redatta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia e trasmessa via PEC con le modalità di cui all'articolo 10, comma 6.
5. Il Servizio competente in materia di energia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, emette il decreto di conferma del contributo a favore del soggetto subentrante oppure, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di subentro ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), emette il decreto di diniego della conferma del contributo.
6. Il decreto di diniego della conferma del contributo comporta la revoca del decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).
7. Qualora il contributo sia stato erogato in via anticipata, il Servizio competente in materia di energia fissa un termine perentorio di trenta giorni entro il quale il soggetto subentrante è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa. La mancata trasmissione della fideiussione entro il termine perentorio comporta la revoca del decreto di conferma del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera j).
8. Il Servizio competente in materia di energia, avuta notizia o comunicazione di una variazione soggettiva del beneficiario alla quale non ha fatto seguito la presentazione dell'istanza di cui al comma 2, assegna un termine perentorio massimo di trenta giorni per la presentazione di tale istanza. La mancata presentazione dell'istanza di subentro entro tale termine comporta la revoca del decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera k).

art. 16 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) a seguito di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - b) qualora il soggetto beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 10, comma 7 e di cui all'articolo 13, comma 6;
 - c) accertata difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato, in violazione dell'articolo 11;
 - d) mancato rispetto dei termini di ultimazione dell'intervento di cui all'articolo 12, commi 1 e 3;
 - e) omessa presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 13;
 - f) mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa di cui all'articolo 13, comma 1;
 - g) mancato rispetto del termine per la regolarizzazione e l'integrazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa di cui all'articolo 13, comma 3;
 - h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - i) in caso di diniego della conferma del contributo di cui all'articolo 15, comma 5;
 - j) mancato rispetto del termine per la trasmissione della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa di cui all'articolo 15, comma 7;

- k) mancato rispetto del termine per la presentazione dell'istanza di subentro di cui all'articolo 15, comma 8;
 - l) accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 17, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - m) qualora, per cause imputabili al soggetto beneficiario, non sia stato possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 17.
2. Il Servizio competente in materia di energia comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del contributo.
 3. La revoca, anche parziale, del contributo comporta la restituzione entro il termine stabilito, delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data dell'effettiva restituzione ai sensi dell'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
 4. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000, nei casi in cui il beneficiario sia un'impresa, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo nel quale gli obblighi non sono stati rispettati.

art. 17 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio competente in materia di energia può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione e chiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il mancato invio della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 4, comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli.

art. 18 modulistica

1. I modelli di cui agli articoli 6, commi 1 e 4, lettera a), 10, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2 e 15 commi 3, lettera a) e 4, sono disponibili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sul sito istituzionale della Regione: www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al contributo.

art. 19 disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 31 della legge regionale 16/2023, le domande di concessione del contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate a partire dalle ore 08:00 del 10 febbraio 2025 e fino alle ore 16:00 dell'11 aprile 2025.

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
DOMANDA
(articolo 8, comma 1 del regolamento)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

DI CONTRIBUTO ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9 del regolamento.

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
1	Qualità della progettazione della CER	INDICAZIONE E DESCRIZIONE:	/	Fino a 12 punti
		1.1) degli obiettivi della CER	SI/NO	3
		1.2) dell'area geografica e dei Comuni interessati dall'intervento	SI/NO	1
		1.3) delle azioni e degli interventi da attuare ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 1.1	SI/NO	3
		1.4) delle tempistiche per la costituzione della CER	SI/NO	2
		1.5) delle eventuali autorizzazioni da ottenere	SI/NO	2
2	Modello di gestione della CER	DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLA CER CON RIFERIMENTO:	/	Fino a 12 punti
		2.1) ai fabbisogni energetici elettrici dei clienti finali coinvolti	SI/NO	3
		2.2) alla valutazione dell'energia condivisa dalla CER rispetto alla produzione	SI/NO	2
		2.3) all'eventuale presenza e dimensionamento di sistemi di accumulo in relazione ai fabbisogni della CER	SI/NO	2
		2.4) all'esame degli eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, che si prevede di inserire nella CER	SI/NO	2
		2.5) alla gestione economica degli impianti e del funzionamento della CER attraverso il reinvestimento dei benefici economici	SI/NO	3
3	Coinvolgimento di soggetti diversi nella CER	3.1) INDICAZIONE DEI CLIENTI FINALI COINVOLTI E DI QUELLI POTENZIALI DA COINVOLGERE, CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE PREVISTE DALL'ART.31 DEL D.LGS. 199/2021: <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche • PMI • associazioni con personalità giuridica di diritto privato • enti territoriali e autorità locali • amministrazioni comunali • enti di ricerca e formazione • enti religiosi • enti terzo settore • enti di protezione ambientale • amministrazioni locali (elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 31 della legge 196/2009) 	MASSIMO	2 punti per ciascuna tipologia di cliente finale inclusa nella CER, fino a un massimo di 8 punti
		3.2) DESCRIZIONE DEI CRITERI CHE REGOLANO L'INGRESSO E L'USCITA DALLA CER DEI CLIENTI FINALI	SI/NO	1
4	Sistemi per la gestione intelligente dell'energia	PREVISIONE DI SISTEMI HARDWARE O SOFTWARE (ad es. <i>smart meters</i>): <ul style="list-style-type: none"> • per il monitoraggio • per la gestione intelligente dell'energia scambiata • per l'efficientamento dei consumi finalizzati a educare i membri della CER a uno stile di vita sostenibile e all'uso consapevole dell'energia	SI/NO	6 punti
5	Inclusione nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica	PREVISIONE, TRA LE FINALITÀ STATUTARIE DELLA CER, DI AZIONI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ENERGETICA	SI/NO	8 punti

ALLEGATO A
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
 DOMANDA
 (articolo 8, comma 1 del regolamento)

6	Investimento dell'utile netto della CER in progetti o iniziative di utilità sociale o ambientale	PREVISIONE NELLO STATUTO O NEL REGOLAMENTO DELLA CER, DELL'INVESTIMENTO DELL'UTILE NETTO IN PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE O AMBIENTALE	SI/NO	8 punti
7	Attività di promozione della CER e di sensibilizzazione del territorio	PREVISIONE NELLO STATUTO DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CER, DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI SEGUENTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 31, CO. 2. LETT. F) DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021): <ul style="list-style-type: none"> • interventi di efficienza energetica • servizi di ricarica di veicoli elettrici • servizi di vendita al dettaglio dell'energia elettrica (fermi i requisiti previsti dal DM 164/2022 per vendere al dettaglio l'energia, riservati alle società di capitali) • servizi ancillari di rete e di flessibilità della domanda e della produzione 	SI/NO	6 punti
8	Corrispondenza tra potenza di picco di consumo delle utenze coinvolte nella configurazione della CER e potenza nominale degli impianti di produzione	VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DELLA CER NEL RAGGIUNGERE UN ADEGUATO LIVELLO DI CONDIVISIONE DELL'ENERGIA: <ul style="list-style-type: none"> • basata sulla sommatoria della potenza nominale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio della CER e la sommatoria della potenza contrattualmente impegnata del point of delivery (POD) delle utenze di consumo in previsione • il punteggio assegnato è calcolato con la seguente formula, arrotondato allo 0,5: $10 * \frac{\min[kWp \text{ consumati}; kWp \text{ prodotti}]}{\max[kWp \text{ consumati}; kWp \text{ prodotti}]}$ 	MASSIMO	Fino a 10 punti
9	Diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER	DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI CAPACI DI UTILIZZARE ALMENO DUE TIPOLOGIE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DIVERSE: ciascun impianto deve contribuire a non meno del 20% della potenza nominale complessiva degli impianti a servizio della CER	SI/NO	10 punti
10	Approfondimento progettuale dell'impianto FER e opere connesse	DESCRIZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA, PAESAGGISTICA, ARCHEOLOGICA E VINCOLISTICA DI SETTORE	SI/NO	10 punti
11	Soluzione impiantistica che eviti o limiti il consumo di suolo	COLLOCAZIONE E MODALITÀ COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO, TALI DA EVITARE O LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO (ad es. coperture di fabbricati, superfici impermeabilizzate, brown fields, impianti agrivoltaici avanzati...)	SI/NO	10 punti